



CITTÀ DI MONOPOLI

**REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE
E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2006

INDICE:

TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Istanze - Petizioni - Proposte

Articolo 3 - Titolarità del diritto di presentazione

Articolo 4 - Istanze

Articolo 5 - Petizioni

Articolo 6 - Proposta di atto

Articolo 7 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni – proposte

Articolo 8 - Audizioni

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

CAPO I - FORUM CIVICI DI SETTORE

Articolo 9 - Forum civici

Articolo 10 - Istituzione dei Forum

Articolo 11 - Indizione dei Forum civici

Articolo 12 - Soggetti del Forum

Articolo 13 - Funzionamento dei Forum

CAPO II – ALTRE FORME DELLA CONSULTAZIONE

Articolo 14 – Finalità

Articolo 15 - Ricerche e sondaggi

Articolo 16 - Promozione dei sondaggi e delle ricerche

Articolo 17 - Organizzazione

Articolo 18 - Esito della consultazione

CAPO III - ASSEMBLEE E CONSULTA

Articolo 19 - Assemblee

Articolo 20 - Consulta civica generale

Articolo 21 - Democrazia elettronica

CAPO IV - REFERENDUM

Articolo 22 – Istituzione

Articolo 23 - Potere di iniziativa

Articolo 24 - Materie non oggetto di referendum

Articolo 25 - Comitato dei Garanti

Articolo 26 - Promozione del Referendum

Articolo 27 - Esame di ammissibilità del quesito

Articolo 28 - Raccolta delle firme

Articolo 29 - Autenticazione delle firme

Articolo 30 - Presentazione delle proposte di Referendum

Articolo 31 – Indizione

Articolo 32 - Disciplina della votazione

Articolo 33 - Ufficio Comunale per il Referendum

Articolo 34 - Operazioni di scrutinio

Articolo 35 - Proclamazione dei risultati

Articolo 36 - Pronunciamento del Consiglio

Articolo 37 – Spese

Articolo 38 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

Articolo 39 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

TITOLO III - L'ASSOCIAZIONISMO

CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

- Articolo 40 - Finalità
- Articolo 41 - Istituzione dell'Albo
- Articolo 42 - Soggetti esclusi
- Articolo 43 - Gestione dell'albo
- Articolo 44 - Associazioni del volontariato
- Articolo 45 - Modalità di esercizio dei diritti
- Articolo 46 - La partecipazione
- Articolo 47 - Sostegni economici e servizi

TITOLO IV - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CAPO I - ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- Articolo 48 – Finalità
- Articolo 49 – Elezione
- Articolo 50 – Funzioni
- Articolo 51 - Il Sindaco dei Ragazzi
- Articolo 52 - Competenze del Sindaco dei Ragazzi
- Articolo 53 - Competenze della Giunta comunale dei Ragazzi
- Articolo 54 - Elezioni e durata

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 55 - Norme transitorie
- Articolo 56 - Norma finale
- Articolo 57 - Entrata in vigore

TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

Art. 1 - Finalità

1. Il titolo I del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo III dello Statuto, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

Art. 2 - Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.

2. L'istituto della istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, anche inoltrata per via telematica, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.

3. L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.

4. L'istituto della proposta rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art.28 dello Statuto, fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto stesso.

2. I soggetti di cui al precedente comma, ove non siano residenti, dichiarano in calce all'istanza, petizione o proposta, di esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del servizio, nel Comune di Monopoli indicando:

- a) l'impresa o l'ente presso cui prestano attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o la ditta di cui sono titolari;
- b) l'Istituto scolastico o di formazione professionale in cui sono iscritti;
- c) il servizio o i servizi di cui sono utenti.

3. Qualora l'esercizio dei diritti sia esercitato da cittadini dell'Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli stessi debbono dichiarare il loro stato.

Art. 4 - Istanze

1. Le istanze possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.

2. Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un'organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.

3. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.

4. L'organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.

5. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente.
6. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato eccezionalmente ad illustrare le istanze in sede di adunanza consiliare.
7. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione.
8. Per l'istanza di competenza degli organi collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può superare comunque i 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
9. I dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino nell'ambito della loro competenza, nel termine di 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 30 gg., dandone comunicazione scritta all'interessato, con indicati i motivi del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa l'istanza.
10. I termini di cui al comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegue obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 5 - Petizioni

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, anche se non residenti nel territorio comunale, o da 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nell'albo dell'associazionismo, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei firmatari o, nel caso di associazioni, dei rispettivi presidenti ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.
2. Il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento, assegna la petizione in esame al competente organo e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
3. L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.
4. Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale e sia sottoscritta da almeno 700 persone, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare competente.
5. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato eccezionalmente ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.
6. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
7. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

Art. 6 - Proposta di atto

1. La proposta di atto va presentata all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione di massima presunta della spesa che l'intervento comporta.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 700 soggetti titolari del diritto. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma.
3. Qualora la proposta riguardi modifiche allo Statuto, essa deve essere sottoscritta da almeno 1.400 soggetti titolari del diritto.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento, la proposta va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e va trasmessa ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
5. I primi 3 firmatari della proposta possono essere invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o della Commissione Consiliare competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purchè in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l'opportunità, i primi 3 firmatari possono essere invitati eccezionalmente ad illustrare la proposta in sede di adunanza consiliare.
6. Entro 15 giorni dall'esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell'esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

Art. 7 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini dettati dal regolamento sull'accesso agli atti e/o dal regolamento sul procedimento amministrativo dell'Ente.
3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza dell'Assessorato.
4. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica all'interno del periodico dell'Amministrazione Comunale e sulla rete civica del Comune.

Art. 8 - Audizioni

1. Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio, se l'argomento rientra nella competenza di più Commissioni, o al Presidente della Commissione competente. La richiesta è inviata per il tramite dell'ufficio Segreteria del Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della Commissione o Commissioni, dispone l'audizione entro un termine massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l'invito con riportato il giorno, l'ora e la sede della stessa.

L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.

2. Dell'esito della consultazione va redatto, a cura dell'ufficio Segreteria del Consiglio o del segretario della Commissione, apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali determinazioni.

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

CAPO I - FORUM CIVICI DI SETTORE

Art. 9 - Forum civici

1. In attuazione dell'articolo 31 dello Statuto il Capo II del presente regolamento disciplina i forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.
2. In particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l'Amministrazione comunale promuove attraverso i forum di settore incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri.
3. I Forum civici sono a carattere settoriale per quanto attiene la materia oggetto della partecipazione e riguardano i cittadini dell'intero territorio comunale.

Art. 10 - Istituzione dei Forum

1. Sono istituiti il Forum delle associazioni, il Forum giovanile, il Forum delle associazioni e dei movimenti dei diversamente abili, il Forum della pace, il Forum dello sport, il Forum dell'ambiente, il Forum della famiglia, il Forum delle contrade. Nel caso si ravvisi la necessità di istituire nuovi forum oltre quelli previsti, il Consiglio comunale provvede con apposito atto.
2. L'Amministrazione comunale procederà alla costituzione del forum, attraverso apposito atto adottato dalla Giunta comunale, in cui vengono precisate le finalità dell'organo e riportate le denominazioni delle associazioni facenti parte del forum.
3. Ciascun forum di settore è convocato per atti di carattere programmatico e generale riguardanti la specifica materia e relativi a tutto il territorio comunale.

Art. 11 - Indizione dei Forum civici

1. I forum civici di settore, sono convocati dal Sindaco o dall'Assessore delegato, in relazione alle rispettive competenze in materia, su iniziativa propria o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri o di almeno 50 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, nonché da 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nell'albo dell'associazionismo, aventi sede nel territorio comunale.
2. La richiesta di indizione del forum di settore va indirizzata al Sindaco e sottoscritta dai richiedenti con riportati i nomi, le generalità e l'indirizzo egli stessi e l'argomento per il quale si richiede l'indizione del forum.

Art. 12 - Soggetti del Forum

1. Compongono i forum civici di settore tutte le forme di libero associazionismo:
 - le associazioni iscritte all'albo comunale
 - gli enti pubblici presenti sul territorio
 - gli ordini professionali.
2. Ciascun forum può stabilire di aprire su specifiche tematiche la partecipazione ai cittadini e alle associazioni e comitati, ancorché non iscritti all'albo dell'associazionismo.

Art. 13 - Funzionamento dei Forum

1. I forum civici di settore sono presieduti dal Difensore Civico con funzioni di coordinamento. In caso di sua assenza o impedimento, da altra persona dallo stesso designata per iscritto a svolgere tali funzioni da individuarsi tra i componenti il forum.
2. Ai forum civici di settore intervengono, i soggetti di cui all'articolo 12. Le riunioni dei forum sono pubbliche e tutti i partecipanti hanno diritto di parola.
3. L'ordine del giorno del forum è curato dal Difensore Civico. L'indizione del forum è fatta per iscritto a mezzo posta elettronica o, in mancanza, posta ordinaria e, se possibile, anche a mezzo manifesto pubblico. Nell'indizione viene riportato l'ordine del giorno in discussione, nonché la sede, il giorno e l'ora della riunione.

5. Le modalità di svolgimento dei lavori del forum sono determinate di volta in volta dai partecipanti all'inizio della riunione su proposta del presidente.
6. Delle risultanze del forum viene redatto verbale in forma sintetica a cura del personale comunale che assiste ai lavori.
7. Il verbale della riunione viene inviato a cura del presidente del forum al Sindaco.
8. Il verbale viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e messo a disposizione dei cittadini per la consultazione e/o l'estrazione di copia presso l'Urp del Comune.
9. I provvedimenti con i quali gli organi Comunali assumono decisioni relative agli argomenti trattati nel forum debbono riportare in forma sintetica le risultanze emerse dal forum.

CAPO II – ALTRE FORME DELLA CONSULTAZIONE

Art. 14 - Finalità

1. Il titolo II del presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, le forme di consultazione dei cittadini per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione di servizi, di piani o programmi generali riguardanti i settori dell'Amministrazione.
2. Tali forme rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le stesse possono essere attivate prima di assumere decisioni e successivamente all'adozione di provvedimenti.

Art. 15 - Ricerche e sondaggi

1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale, per iniziativa propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di opinione.
2. L'ambito della consultazione e la metodologia sono decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata a maggioranza qualificata e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di età, all'attività effettuata od alle condizioni non lavorative, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, stabilita da società incaricate esperte in materie o di tutti i cittadini compresi in una delle fasce suddette.

Art. 16 - Promozione dei sondaggi e delle ricerche

1. Il Consiglio Comunale decide sulla proposta di sondaggio o di ricerca, avanzata dalla Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 17 - Organizzazione

1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio o alla ricerca il Consiglio Comunale può prevedere il conferimento di un incarico ad una società esperta in materia che assicuri che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La società definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, i contenuti essenziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
3. La società sovrintende a tutte le operazioni del sondaggio, promuove e realizza, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali competenti, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure del sondaggio, mediante manifesti o altre forme di comunicazione.

Art. 18 - Esito della consultazione

1. La società incaricata provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
2. I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni conseguenti.
3. I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini attraverso le forme di pubblicizzazione previste dal regolamento dell'accesso.

CAPO III - ASSEMBLEE E CONSULTA

Art. 19 - Assemblee

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che tocchino in modo specifico gli interessi della popolazione, di una parte definita di essa o particolari categorie di cittadini, per iniziativa del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.
4. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.

Art. 20 - Consulta civica generale

1. La Consulta civica generale viene convocata dal Sindaco almeno una volta l'anno in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo.

Art. 21 - Democrazia elettronica

1. Il Sindaco può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito della Rete civica comunale, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

CAPO IV - REFERENDUM

Art. 22 - Istituzione

1. Il Referendum, istituito dall'art. 34 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il Referendum ha carattere consultivo, abrogativo o propositivo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali o comunali. Il referendum abrogativo è ammesso solo per gli atti deliberativi di carattere generale e regolamentare.
4. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al successivo articolo 25.
5. Il referendum decade, altresì, in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.

Art. 23 - Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del referendum consultivo è avanzata dal Consiglio Comunale ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Per l'indizione del referendum abrogativo o propositivo, la proposta è avanzata da almeno 1/10 dei titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale. La soglia indicata è verificata alla data della presentazione dell'istanza di cui all'art. 26, comma 1 del presente regolamento.

Art. 24 - Materie non oggetto di Referendum

1. Non possono essere oggetto di Referendum consultivo e abrogativo:

- a) I provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni concernenti persone;
- b) I provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;
- c) I regolamenti del Comune relativi all'organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo Statuto;
- d) I provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e tariffe, i bilanci;
- e) Gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
- f) I pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
- h) I piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- i) Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- l) Tutte le materie comunque escluse dalla legislazione vigente.

Art. 25 - Comitato dei Garanti

1. Le proposte di indizione di cui all'art.23 devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un Comitato dei Garanti, composto dal:

- Difensore Civico comunale che lo presiede (ovvero in mancanza dal Presidente del Consiglio comunale);
- Segretario Generale;
- Dirigente degli Affari Generali (ovvero in mancanza dal responsabile del servizio elettorale)

Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal suo insediamento, prende atto della costituzione del Comitato dei Garanti. Lo stesso dura in carica per la durata della legislatura.

2. Il Comitato dei Garanti, verificate le condizioni di cui agli articoli 22 e 23, giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

- a) l'ammissibilità delle proposte di Referendum;
- b) la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;
- c) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

3. La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposta al Comitato dei Garanti deve essere adottata dal competente organo del Comune almeno sessanta giorni prima della data stabilita per il Referendum; il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi all'adozione di cui sopra.

Art. 26 - Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Generale previa protocollazione della stessa.

2. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 10 elettori residenti nel Comune di Monopoli.

3. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

4. Le deliberazioni del Consiglio comunale richiedenti l'indizione di un Referendum devono avere gli stessi requisiti, previsti nel comma 3.

5. Qualora dalla proposta referendaria propositiva conseguano maggiori spese o minori entrate, i promotori dovranno indicare in linea di massima il costo presunto e le modalità della relativa copertura.

Art. 27 - Esame di ammissibilità del quesito

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dal Comitato dei Garanti, sentito almeno un rappresentante del Comitato promotore del Referendum, in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art.26 del presente regolamento.

2. Il Comitato promotore (10 elettori) può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della istanza. Il Comitato dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Il Comitato dei Garanti può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il comitato promotore. La decisione finale spetta al Comitato dei Garanti.
4. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.
5. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

Art. 28 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 29 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 28, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed estremi di un documento di riconoscimento valido.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 30 - Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.28 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria Generale, tramite protocollo, entro il 45° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Generale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Generale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art.28, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato dal presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario di cui al successivo art. 32 comma 1.
4. La verifica viene effettuata congiuntamente dall'Ufficio elettorale.

Art. 31 - Indizione

1. Qualora siano proposti più Referendum, questi sono accorpati in un'unica tornata.
2. La consultazione referendaria avviene una volta l'anno. Non può essere effettuato il Referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d) nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dal Comitato dei Garanti nell'atto di sospensione.

4. Il Referendum viene indetto dal Sindaco, verificata la validità del numero delle firme necessarie.

5. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum. Inoltre è data tempestiva comunicazione alle associazioni iscritte nell'albo dell'associazionismo e massima diffusione della notizia attraverso ulteriori ed idonee forme di pubblicizzazione.

Art. 32 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dello Statuto Comunale alla data di indizione del Referendum.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.

4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

5. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.

Art. 33 - Ufficio comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Generale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi demografici e del Responsabile dell'Unità operativa elettorale. L'Ufficio comunale per il Referendum è integrato con un rappresentante per ogni proposta referendaria designato da ogni comitato promotore.

2. L'Ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.

3. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.

4. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco più un rappresentante designato da ogni comitato promotore dei referendum.

Art. 34 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.

3. Il Referendum è valido se raggiunge il quorum del 50% più uno degli elettori aventi diritto al voto.

4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

Art. 35 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per il Referendum.

3. L'ufficio comunale per il referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.

4. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo del Comitato dei Garanti e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il comitato per il Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Comitato dei Garanti. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva sui risultati del Referendum.

Art. 36 - Pronunciamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla consultazione, proclama l'esito della votazione ed assume gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

2. Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, con propria delibera, dichiara l'abrogazione dell'atto o di parte dello stesso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione. La delibera di cui sopra, previa ampia e soddisfacente motivazione, può prevedere l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'atto, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di esecutività della stessa.

Art. 37 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.

2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 38 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi devono poter accedere equamente i gruppi organizzati favorevoli al quesito referendario e quelli contrari che ne abbiano fatto richiesta formale entro il 34° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello antecedente alla votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 39 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati referendari, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

TITOLO III –L'ASSOCIAZIONISMO

CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

Art. 40 - Finalità

1. Il titolo III del presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 29 e 30 dello Statuto, i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le libere forme associative.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
3. L'Amministrazione Comunale ha il compito, altresì, di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 41 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'albo delle associazioni e degli organismi di aggregazione sociale, al fine di conferire loro determinati poteri e diritti nei confronti dell'Ente.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - volontariato, attività socio-sanitarie e impegno civile;
 - politiche culturali e spettacolo;
 - sviluppo economico, turistico e tutela del territorio;
 - politiche giovanili e promozione dei valori della pace;
 - comitati di quartiere e di contrada;
 - attività sportive, educative e del tempo libero.
3. L'albo risulta costituito dalle associazioni e dai soggetti presenti che effettuano l'iscrizione nei modi previsti dal presente regolamento.
4. L'albo viene costantemente aggiornato per nuove iscrizioni e cancellazioni inoltrate dagli interessati.
5. Le Associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1, con sede legale o operativa in Monopoli, possono chiedere l'iscrizione nell'albo di cui al precedente comma 2, indicando una o più sezioni tematiche, presentando idonea documentazione.
6. La richiesta va presentata su apposito modulo, avente data certa, nel quale risultino:
 - a) l'esatta denominazione dell'associazione;
 - b) le finalità sociali senza fini di lucro;
 - c) la sede legale e/o operativa e le generalità del rappresentante legale;
 - d) il numero degli associati;
 - e) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi.Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e lo Statuto.

Art. 42 - Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla possibilità di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 41 i gruppi partitici e loro articolazioni amministrative, i movimenti politici giovanili e le associazioni che hanno come finalità esclusiva la tutela economica degli associati.

Art. 43 - Gestione dell'albo

1. L'Ufficio relazioni con pubblico cura l'aggiornamento dell'albo provvedendo alla cancellazione dallo stesso delle Associazioni che, nonostante diffida, non abbiano presentato entro 60 giorni la documentazione prevista dall'art.41, comma 6 del presente regolamento. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale, avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
2. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, l'Ufficio relazioni con il pubblico, con periodicità biennale, invita i legali rappresentanti delle associazioni e organismi iscritti nell'albo, a produrre

dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 41 del presente regolamento. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la cancellazione dall'albo.

Art. 44 - Associazioni del volontariato

1. Nell'albo di cui all'art.41 vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, specificando esclusivamente gli estremi del decreto regionale, le associazioni di volontariato, con sede in Monopoli, iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della Legge regionale 16.3.1994 n. 11.
2. Alle associazioni del volontariato il Comune riconosce specifici e più ampi diritti, nonché agevolazioni per la realizzazione di servizi e di interventi che siano o complementari a quelli dell'Ente, o realizzati per conto dell'Ente stesso, attraverso apposite convenzioni.
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono quelle aventi finalità di carattere sociale, civile e culturale e precisamente quelle relative a:
 - a) tutela del diritto alla salute
 - b) superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di bisogno economico sociale
 - c) miglioramento della qualità della vita
 - d) promozione dei diritti della persona
 - e) recupero, protezione, valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura
 - f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché promozione e sviluppo delle attività connesse.

Art. 45 - Modalità di esercizio dei diritti

1. Le associazioni e gli altri organismi di cui agli artt.41 e 44 sono riconosciuti come soggetti titolari del diritto di partecipazione alle scelte programmatiche dell'Amministrazione negli specifici settori in cui operano.
2. Alle associazioni e agli organismi è riconosciuto dal Comune il diritto ad essere informati sugli atti amministrativi e sui programmi adottati dall'Ente e riguardanti i settori di specifico interesse degli stessi. Il Comune favorisce altresì l'informazione dei programmi - progetti e normative regionali, statali e comunitari che attengono alle materie di interesse delle associazioni.
3. Il diritto all'informazione sugli atti e programmi dell'Amministrazione Comunale è esercitato secondo le modalità previste dal regolamento dell'accesso.
4. L'informazione di carattere generale su altri programmi e norme emanati da enti e organismi diversi, viene fornita attraverso idonei strumenti di pubblicizzazione realizzati dai servizi comunali competenti e messa a disposizione presso l'Urp e la Rete civica del Comune.
5. E' prevista la consultazione delle associazioni e degli organismi attraverso forum civici di settore o assemblee su atti di natura regolamentare o di carattere generale e programmatico, nei settori di interesse degli stessi, prima della loro adozione da parte degli organi elettivi.
6. Il Comune può avvalersi delle associazioni e organismi di cui sopra per la realizzazione di servizi e progetti in settori di specifico interesse o per la gestione di strutture comunali, stipulando con le stesse apposite convenzioni nel rispetto delle reciproche autonomie.
7. Il Comune al fine di valorizzare l'attività delle associazioni del volontariato nei settori di loro interesse, può prevedere, attraverso appositi protocolli di intesa, la partecipazione diretta di rappresentanti delle associazioni del volontariato in organismi di gestione dei servizi. Le modalità di detta partecipazione sono fissate con gli atti istitutivi degli organismi o di approvazione dei protocolli di intesa.

Art. 46 - La partecipazione

1. I soggetti di cui agli articoli 41 e 44 sono presenti attraverso propri rappresentanti nei Forum civici previsti dall'art. 10 del presente regolamento o in organismi quali comitati - commissioni istituiti dall'Ente per la realizzazione di determinati programmi - iniziative e manifestazioni.
2. Le modalità di partecipazione sono previste negli atti istitutivi delle suddette forme di consultazione e partecipazione.

Art. 47 - Sostegni economici e servizi

1. Il Comune può concedere ai soggetti dell'associazionismo di cui agli artt.41 e 44, sostegni e vantaggi economici e servizi secondo le modalità e i criteri previsti dal *Regolamento sulla concessione di finanziamenti e benefici economici*.
2. I sostegni e vantaggi economici e i servizi, di cui al precedente comma, sono concessi soltanto se diretti al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione di programmi e iniziative rientranti nelle finalità delle associazioni e dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CAPO I - ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 48 - Finalità

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi, istituito dall'articolo 5 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Titolo V del presente regolamento.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha come fine la partecipazione alla vita politica democratica dei ragazzi, frequentanti la scuola primaria statale e non statale, per favorire una piena consapevolezza dei diritti e doveri civili, verso le istituzioni e la comunità e una completa formazione socio-culturale.
3. Il Consiglio comunale dei Ragazzi svolge una funzione propositiva e di impulso nei confronti dell'Amministrazione comunale.
4. Svolge le sue funzioni in piena autonomia.

Art. 49 - Elezione

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività dei ragazzi della scuola primaria, determina l'indirizzo della programmazione nelle materie di sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate. Esso è composto da 24 ragazzi.
2. Gli alunni frequentanti le 5° classi eleggono i consiglieri tra i candidati delle 4° classi. Il numero dei consiglieri è ripartito in parti uguali tra i Circoli didattici aderenti all'elezione. Ogni alunno indicherà in modo anonimo e segreto il nome e cognome dell'alunno scelto per la carica di consigliere.
3. Per ogni Circolo, gli alunni che avranno riportato il maggior numero di voti assumeranno la carica di consigliere comunale dei ragazzi.
4. Le schede delle votazioni vengono depositate in apposito locale presso ciascun plesso scolastico, alla presenza di almeno un docente responsabile del corretto svolgimento delle votazioni.

Art. 50 - Funzioni

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi, alla prima seduta, elegge il suo Sindaco, a maggioranza relativa.
2. Rientrano necessariamente nelle materie trattate dal Consiglio comunale dei Ragazzi: la politica ambientale; lo sport; il tempo libero, i giochi e i rapporti con l'associazionismo; la cultura e lo spettacolo; la pubblica istruzione; l'assistenza ai giovani e agli anziani; i rapporti con l'Unicef, l'educazione stradale.
3. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative al funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi.
4. Il Consiglio comunale dei Ragazzi esercita funzioni consultive, propositive e di controllo:
 - a. esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli organi del Comune ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione;
 - b. esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 2, mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e dispongano dei necessari stanziamenti del bilancio comunale, dovranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali;
 - c. vigila sull'attività degli uffici comunali nell'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie oggetto della propria attività;

5. Le sedute del Consiglio comunale dei Ragazzi che si tengono nell'aula consiliare del Comune, sono pubbliche, ed esse sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

6. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

7. La funzione di segretario del Consiglio comunale dei Ragazzi sono svolte dal Segretario Generale o da un suo delegato.

Art. 51 - Il Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità indossa un tricolore.

Art. 52 - Competenze del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio comunale dei Ragazzi ad ogni effetto.

2. Spetta al Sindaco dei Ragazzi:

a) nominare la Giunta comunale dei Ragazzi (scegliendola tra gli alunni più suffragati di ciascun circolo didattico), composta da un numero minimo di 4 e massimo di 8, ripartito equamente tra i circoli partecipanti all'elezione (Sindaco incluso);

b) convocare il Consiglio comunale dei Ragazzi e la Giunta comunale dei Ragazzi, fissando l'ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni (il Consiglio comunale e la Giunta sono presieduti dal Sindaco);

c) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;

d) assumere le iniziative attinenti alla verifica sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le materie trattate dal Consiglio comunale dei Ragazzi e dalla Giunta comunale dei Ragazzi;

e) curare i rapporti con i Sindaci e i Consigli dei Ragazzi di altri Enti Locali;

3. Il Sindaco del Consiglio dei Ragazzi è tenuto a riunire il Consiglio comunale dei Ragazzi, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri dei Ragazzi o il Sindaco del Comune, o almeno un quinto dei consiglieri comunali.

4. Il Sindaco dei Ragazzi si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario Generale o da un suo delegato.

5. Il Sindaco dei Ragazzi cura che le deliberazioni del Consiglio comunale dei Ragazzi e della Giunta comunale dei Ragazzi, vengano portate ad esecuzione.

Art. 53 - Competenze della Giunta comunale dei Ragazzi

1. La Giunta comunale dei Ragazzi collabora con il Sindaco dei Ragazzi ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta comunale dei Ragazzi spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale dei Ragazzi e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvate.

3. La Giunta comunale dei Ragazzi compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio comunale dei Ragazzi e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Ragazzi. Le sue deliberazioni, ove non contrastanti con norme di diritto e compatibili con gli stanziamenti del bilancio comunale, saranno recepite da deliberazioni della Giunta comunale;

4. La Giunta comunale dei Ragazzi svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale dei Ragazzi.

5. Prima della scadenza del mandato, la Giunta comunale dei Ragazzi riferisce al Consiglio comunale dei Ragazzi sulla propria attività.

Art. 54 - Elezioni e durata

Le elezioni hanno luogo nel mese di maggio e il successivo insediamento nel mese di ottobre dell'anno scolastico successivo. Durano in carica per l'intero anno scolastico (ottobre - giugno).

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti istitutivi di forme di partecipazione e consultazione in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Resta valido l'albo delle associazioni istituito con il regolamento per la disciplina dei rapporti tra amministrazione e libere forme associative. L'aggiornamento del predetto albo dovrà essere avviato entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, nel rispetto e in conformità alle nuove disposizioni.

3. Nelle more dell'approvazione del *Regolamento sulla concessione di finanziamenti e benefici economici*, restano in vigore gli artt. da 11 a 23 del Regolamento per la disciplina dei rapporti tra amministrazione e libere forme associative approvato con delibera del C.C. n. 46 del 22.7.1998 e modificato con delibera del C.C. n. 37 del 25.5.2004.

Art. 56 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle legge e allo Statuto comunale.

Art. 57 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.